

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -
Procedimenti in materia di protezione internazionale - Disciplina
previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Ricorso per cassazione - "Doppia
conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Applicabilità -
Esclusione - Fondamento. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso
per) - ricorso - forma e contenuto - In genere.

Ai procedimenti in materia di protezione internazionale regolati dalla
disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 (conv. con modif. in l.
n. 46 del 2017), non si applica il disposto dell'art. 348 ter, comma
5, c.p.c., ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma
1, n. 5), c.p.c. contro la decisione di appello che confermi quella di
primo grado, poiché si tratta di procedimenti attinenti al
riconoscimento di uno "status" personale, che richiedono l'intervento
necessario del pubblico ministero, al quale l'abrogato art. 19, comma
6, d.lgs. n. 150 del 2011 (applicabile "ratione temporis") prevedeva
che fosse data comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione
di udienza.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2010 del 28/01/2021

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 070](#), [Cod Proc Civ art 348 3](#),
[Cod Proc Civ art 348 2](#)